

Codice A2205B

D.D. 16 marzo 2026, n. 343

**"Fondazione Fabbrica Lapidea San Gaudenzio 1552" con sede in Novara (NO).
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della Personalità Giuridica.**



ATTO DD 343/A2205B/2026

DEL 16/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale

OGGETTO: "Fondazione Fabbrica Lapidea San Gaudenzio 1552" con sede in Novara (NO).
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che

la Fondazione "Fabbrica Lapidea San Gaudenzio 1552" con sede in Novara (NO), Via San Gaudenzio 22, C.F. 94093820036, è stata costituita in data 28/11/2025 con atto a rogito del Dott. Federico Farella, notaio in Novara, rep. n. 4173, registrato presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Novara il 13/12/2025 al n. 16032 serie 1T;

il Presidente della Fondazione ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, acquisita al prot. n. 63324 del 23/12/2025;

la Fondazione anzidetta, in coerenza con la natura e le finalità del Fondatore Promotore, persegue lo scopo di *"salvaguardare e tutelare, mediante interventi atti a garantirne la conservazione, il recupero, il ripristino e la valorizzazione, il Complesso Gaudenziano costituito dalla Basilica di San Gaudenzio, dal Campanile, dalla Cupola e dagli spazi esterni di pertinenza"*, come meglio descritto e precisato all'articolo 2 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, modificata con D.G.R. n. 18-5603 dell'11/09/2017, a costituzione del fondo di riserva indisponibile della Fondazione è stata vincolata una somma di denaro del valore complessivo di € 30.000,00 (euro trentamila virgola zero zero), che sarà indicata in una specifica voce del passivo dello stato patrimoniale del primo bilancio di esercizio approvato;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1610 del Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, della Fondazione "Fabbrica Lapidaria San Gaudenzio 1552" con sede in Novara (NO), Via San Gaudenzio 22. Lo Statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta l'assegnazione di benefici economici.

IL DIRIGENTE (A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

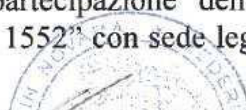
Statuto della Fondazione Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio - 1552

TITOLO I - NATURA DELLA FONDAZIONE.....	1
ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE.....	1
ART. 2 – SCOPI.....	2
ART. 3 – ATTIVITÀ STRUMENTALI.....	3
ART. 4 - PIANO DI VALORIZZAZIONE.....	4
ART. 5 - CRITERI DI GESTIONE.....	4
ART. 6 – PATRIMONIO.....	5
ART. 7 – FONDO DI DOTAZIONE.....	5
ART. 8 – FONDO DI GESTIONE.....	6
TITOLO II - SOGGETTI DELLA FONDAZIONE.....	6
ART. 9 – FONDATORE PROMOTORE.....	6
ART. 10 - SOSTENITORI.....	7
TITOLO III – ORGANI E CARICHE SOCIALI.....	7
ART. 11 – ORGANI DELLA FONDAZIONE.....	7
ART. 12 – INELEGGIBILITÀ' ED INCOMPATIBILITÀ.....	8
ART. 13 – CONSIGLIO DI INDIRIZZO - COMPOSIZIONE E DURATA.....	8
ART. 14 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO - COMPETENZE.....	8
ART. 15 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.....	9
ART. 16 – CONSIGLIO DI GESTIONE – COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA.....	10
ART. 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE.....	11
ART. 18 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.....	12
ART. 19 – DECADENZA.....	12
ART. 20 - PRESIDENTE.....	12
ART. 21 - PROCEDIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.....	13
ART. 22 – COMITATO SCIENTIFICO.....	13
ART. 23 - COLLEGIO DEI SOSTENITORI.....	14
TITOLO IV – ORGANO DI CONTROLLO E NORME FINALI.....	14
ART. 24 – ORGANO DI CONTROLLO.....	14
ART. 25 – RETRIBUZIONI.....	15
ART. 26 – ESTINZIONE.....	15
ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI.....	15

TITOLO I - NATURA DELLA FONDAZIONE

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita una Fondazione di partecipazione denominata “FABBRICA LAPIDEA DI SAN GAUDENZIO - 1552” con sede legale in NOVARA, VIA SAN GAUDENZIO, 22.



2. La Fondazione è una fondazione di partecipazione, aperta al contributo di soggetti pubblici e privati che condividano le sue finalità istituzionali e che intendano partecipare attivamente alla sua attività attraverso apporti economici, strumentali o professionali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
3. Il patrimonio e i proventi delle attività della Fondazione sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari, in ossequio ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere "Fondazione" disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.
4. La Fondazione opera, e le sue finalità statutarie si realizzano, principalmente nell'ambito di Novara e del contesto regionale.
5. La denominazione della Fondazione "FABBRICA LAPIDEA DI SAN GAUDENZIO - 1552" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.
6. La Fondazione è costituita ai sensi dell'art. 112 comma 5 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. e dell'art. 72 - bis dello Statuto Comunale.
7. La Fondazione è organismo di diritto pubblico, come definito dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e successive modifiche e integrazioni (art. 13 e all.to 11, art. 1).
8. La Fondazione è un ente strumentale dell'Amministrazione Comunale per la gestione diretta del servizio pubblico culturale privo di rilevanza economica, e avente scopo precipuo la conservazione e la valorizzazione del Complesso Monumentale di San Gaudenzio, comprendente la Basilica di San Gaudenzio, il Campanile, la Cupola e gli spazi esterni di pertinenza, in particolare il sagrato antistante e le aree laterali adiacenti alla Basilica.
9. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi favorisce il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati nella propria compagine dei Sostenitori di cui al successivo articolo 10.
10. La Fondazione è costituita senza alcuna limitazione di durata nel tempo, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 26.

ART. 2 – SCOPI

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, persegue finalità di salvaguardia e tutela mediante interventi atti a garantire la conservazione, il recupero, il ripristino e la valorizzazione del Complesso Gaudenziano, costituito dalla Basilica di San Gaudenzio, dal Campanile e dalla Cupola e gli spazi esterni di pertinenza, in particolare il sagrato antistante e le aree laterali adiacenti alla Basilica. La Fondazione opera altresì la promozione, lo sviluppo, il coordinamento e la gestione di tutte le attività di rilevanza artistica e culturale connesse, conseguendo in tal modo la valorizzazione del patrimonio sopra descritto e garantendone la pubblica fruizione.

2. La Fondazione, per le finalità di cui al comma 1:

- a. cura la gestione del Complesso Gaudenziano, composto dalla Basilica di San Gaudenzio, dal Campanile e della Cupola e gli spazi esterni di pertinenza, in particolare il sagrato antistante e le aree laterali adiacenti alla Basilica;
- b. garantisce e assicura la tutela e la valorizzazione del bene garantendone la conservazione conformemente alle prescrizioni, qualora previste, nell'eventuale autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali ex art. 106 del Codice dei Beni Culturali; in particolare l'immobile in questione è destinato ad attività culturali e ad attività culturali, messe in atto dalla Parrocchia di San Gaudenzio in accordo con la Fondazione. In ogni caso, l'immobile è destinato a servizi di diffusione culturale e di ospitalità per il pubblico di cui al comma 2 dell'art. 117 del D.lgs 42/2004 con le modalità indicate ai commi 3,4,5 del medesimo articolo. L'immobile non potrà essere destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi senza preventiva autorizzazione;
- c. assicura che l'immobile sarà destinato, in particolare, alla gestione del servizio pubblico culturale mediante:
 - i. la tutela, la conservazione e la promozione del Complesso Gaudenziano;
 - ii. la tutela e la conservazione del nome, dell'immagine, del patrimonio storico, artistico del Complesso Gaudenziano;
 - iii. l'allestimento ed il coordinamento di eventi culturali atti alla valorizzazione del Complesso Gaudenziano e della cultura;
 - iv. la creazione di rapporti di collaborazione con organismi culturali;
 - v. l'instaurazione di rapporti con le scuole, le università, le accademie, i conservatori, le istituzioni culturali in genere, per una proficua collaborazione diretta alla promozione del Complesso Gaudenziano e della sua storia;
 - vi. la promozione della ricerca storica ed artistica circa il Complesso Gaudenziano.

ART. 3 – ATTIVITÀ STRUMENTALI

1. Nel rispetto degli scopi di cui all'art. 2, la Fondazione indirizza la propria iniziativa alle attività strumentali comunque connesse allo scopo istitutivo e di seguito indicate, a mero titolo esemplificativo e non tassativo:

- a. la ricerca di contributi e finanziamenti da Enti pubblici e privati e soggetti privati;
- b. la stipula di accordi con persone, Enti e Associazioni sia pubblici che privati per il sostegno delle iniziative e la cui attività sia direttamente che



- indirettamente rivolte alla promozione della cultura e dell'arte e, in generale, agli scopi indicati all'art. 2;
- c. la stipula di contratti di sponsorizzazione, come previsti dall'art. 120 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - d. la stipula di contratti per l'affidamento in gestione di singole attività, connesse alla valorizzazione dei beni e degli scopi della Fondazione mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto disposto dall'art.115 comma 3 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in accordo con il Comune di Novara.
2. L'organizzazione interna sarà finalizzata alla migliore efficienza ed economicità nel rispetto, in caso di lavoro dipendente, dei contratti di lavoro di settore.

ART. 4 - PIANO DI VALORIZZAZIONE

1. Per il raggiungimento degli scopi statuari la Fondazione propone all'Amministrazione Comunale annualmente il piano di valorizzazione del Complesso Gaudenziano, nel quale vengono prospettate le attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto che si intendono svolgere nel periodo di riferimento.
2. Il piano viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale e costituisce atto di indirizzo vincolante per gli amministratori nominati quali rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e legati pertanto al vincolo di mandato imperativo sull'attuazione del programma approvato. Il mancato rispetto di tale vincolo costituisce causa legittima di revoca del mandato da parte del Sindaco rappresentante del Fondatore Promotore.

ART. 5 - CRITERI DI GESTIONE

1. La Fondazione, oltre alle specifiche norme previste dal Codice dei Beni Culturali, si attiene ai seguenti criteri:
 - a. stabilisce, nel proprio Regolamento, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 comma 3 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
 - b. ai fini del conseguimento di economia di scala e di efficacia ed efficienza, stipula convenzioni per la gestione di particolari servizi con gli Organismi costituiti dal Comune di Novara, ai sensi di legge e dello Statuto Comunale per la gestione di servizi pubblici non aventi rilevanza economica;
 - c. assicura la trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni delle disposizioni in materia di trasparenza vigenti;;

- d. è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina pubblicistica applicabile secondo le norme vigenti, anche con la condivisione delle piattaforme telematiche messe a disposizione dal Comune di Novara.

ART. 6 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione iniziale.
2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari. La stima dei conferimenti effettuati dai soggetti diversi dal fondatore promotore di cui all'art. 9 avviene, ricorrendone le condizioni, a norma dell'art. 2343 del Codice Civile.
3. Il fondo di dotazione ed il fondo iniziale di gestione sono destinati esclusivamente al funzionamento della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi.
4. Il patrimonio può essere incrementato da beni mobili, immobili, valori, diritti, conferiti alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli acquistati dalla stessa nel rispetto delle norme statutarie.
5. Non costituiscono parte del patrimonio della Fondazione i beni immobili o mobili concessi o affidati in uso dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati, che restano di proprietà degli enti concedenti. Tali beni sono affidati alla Fondazione in uso a titolo gratuito e sono utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie, secondo le modalità e i vincoli all'uso stabiliti. La Fondazione è tenuta a garantirne la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di beni culturali e delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale o dagli enti proprietari.
6. La Fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare, anche in forma indiretta, utili, riserve o qualsiasi altra utilità patrimoniale ai suoi membri o sostenitori. Eventuali avanzi di gestione devono essere interamente reinvestiti per il funzionamento e le finalità istituzionali della Fondazione.

ART. 7 – FONDO DI DOTAZIONE

1. Il fondo di dotazione è costituito:
 - a. dalla dotazione iniziale di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), quale fondo indisponibile;
 - b. dai conferimenti in denaro o dei diritti su beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti;
 - c. dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;



- d. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - e. dalla parte di rendite non utilizzata che può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
 - f. da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici.
2. Il fondo di dotazione non può essere utilizzato per la gestione ordinaria, salvo nei casi di eccezionale necessità e urgenza, debitamente motivati, in cui il Consiglio di Gestione, con deliberazione adottata a maggioranza qualificata e con il voto favorevole del Sindaco quale rappresentante del Fondatore Promotore, può autorizzare l'utilizzo temporaneo di una quota del fondo di dotazione per far fronte a esigenze inderogabili, prevedendo la successiva reintegrazione.

ART. 8 – FONDO DI GESTIONE

1. Il fondo di gestione è destinato all'attività operativa della Fondazione, al perseguimento delle finalità statutarie e alla copertura delle spese connesse al funzionamento ordinario.
2. È costituito:
- a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
 - b. dai contributi di gestione annuali erogati dal Comune di Novara, in relazione alle convenzioni di servizio annuali o pluriennali all'uopo stipulate;
 - c. da donazioni, contributi e liberalità non destinati espressamente al fondo di dotazione;
 - d. da contributi pubblici e privati, in qualsiasi forma concessi, anche da parte dei Sostenitori;
 - e. dai ricavi derivanti da attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 - f. da eventuali disponibilità residue derivanti dagli esercizi precedenti.
3. Le risorse del fondo di gestione sono utilizzate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza. Eventuali avanzi di gestione sono reinvestiti per il perseguimento degli scopi statutari o, se necessario, destinati alla reintegrazione del patrimonio.

TITOLO II - SOGGETTI DELLA FONDAZIONE

ART. 9 – FONDATORE PROMOTORE

1. Il Comune di Novara, che sottoscrive l'atto costitutivo e quale proprietario del complesso monumentale di cui all'art. 1, assume la qualifica di Fondatore Promotore e conseguentemente esercita le prerogative attinenti a tale qualifica previste dallo Statuto della Fondazione.
2. Gli amministratori nominati in rappresentanza dell'Ente negli Organi di governo della Fondazione di partecipazione soggiacciono al vincolo di mandato previsto dall'art. 72 bis dello Statuto Comunale.
3. Gli atti di nomina, o di revoca, previsti all'art. 87 dello Statuto Comunale espressione della facoltà posta in capo al Fondatore Promotore Comune di Novara, di nominare o revocare direttamente a cura del Sindaco uno o più componenti di Organi interni alla Fondazione, sono efficaci dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dei soggetti destinatari dell'atto.

ART. 10 - SOSTENITORI

1. Assumono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, anche una tantum, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Indirizzo. Il contributo può consistere anche in un'attività professionale di particolare rilievo o nell'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2. I Sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione e possono svolgere l'attività di Testimonial della Fondazione anche in forma di volontariato.
3. La qualifica di Sostenitori permane per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
4. I Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio di Indirizzo adottata con il voto favorevole del Sindaco del Comune di Novara quale rappresentante del Fondatore Promotore.
5. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme dello Statuto della Fondazione e degli atti regolamentari qualora emanati.

TITOLO III – ORGANI E CARICHE SOCIALI

ART. 11 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono Organi della Fondazione:
 - a. il Consiglio di Indirizzo;
 - b. Il Consiglio di Gestione;
 - c. Il Presidente;
 - d. Il Comitato scientifico;



- e. Il Collegio dei Sostenitori;
- f. L'Organo di controllo.

ART. 12 – INELEGGIBILITÀ' ED INCOMPATIBILITÀ

1. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di componente degli Organi di cui al precedente articolo 11 si rinvia alle norme vigenti in materia ed allo Statuto Comunale.

ART. 13 – CONSIGLIO DI INDIRIZZO - COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio di Indirizzo è l'organo di indirizzo della Fondazione ed è composto:
 - a. dal Sindaco del Comune di Novara o suo delegato;
 - b. da un membro nominato dal Sindaco;
 - c. da tre membri di cui due designati collegialmente dalla maggioranza consiliare e uno designato collegialmente dalle minoranze consiliari, tutti nominati dal Sindaco del Comune di Novara. Qualora la minoranza consiliare non raggiunga l'intesa per la designazione del rappresentante entro il termine stabilito per le nomine di competenza del Sindaco, la scelta è demandata al Sindaco che procede alla nomina del rappresentante fra i nominativi designati dai componenti della minoranza consiliare.
2. In ogni caso il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito e può riunirsi con la nomina di almeno due componenti, oltre il Sindaco.
3. I membri del Consiglio di Indirizzo sono rinnovabili per un mandato e le cariche sono compatibili con quelle rivestite in altri organi analoghi del comune di Novara.
4. I Membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno in cui è scaduto il mandato amministrativo della consiliatura in cui sono stati nominati.
5. Il membro che, per qualsiasi causa, cessa in anticipo dalla carica è sostituito e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo.
6. I membri possono essere revocati dal Sindaco per violazione del vincolo di mandato ovvero per le cause di cui all'art. 86 dello Statuto del Comune di Novara

ART. 14 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO - COMPETENZE

1. Il Consiglio di Indirizzo esercita le seguenti funzioni:
 - a. definisce le modalità di contribuzione ed il successivo acquisto dello status di Sostenitore;

- b. approva, di norma entro il mese di ottobre, la proposta del piano di valorizzazione di cui all'art 4, predisposta dal Consiglio di Gestione e propedeutica all'approvazione da parte del Fondatore Promotore, contenente:
- i. le linee strategiche annuali e triennali e le valutazioni delle modalità di finanziamento degli investimenti con il supporto dell'analisi dei costi d'investimento, delle risorse da impiegare e dai benefici conseguenti alla loro realizzazione, da sottoporre al Fondatore Promotore proprietario del complesso monumentale;
 - ii. l'elaborazione di un Piano di investimento Triennale, da aggiornare annualmente tenuto conto delle contribuzioni garantite e programmate dal Comune di Novara, della sua attuazione e della realizzazione degli obiettivi attesi;
 - iii. le attività previste nel corso dell'anno solare e la loro compatibilità con l'equilibrio del budget annuale;
 - iv. la programmazione del personale.
- c. approva di norma entro il 31 dicembre il bilancio preventivo annuale comprensivo del budget previsionale relativo all'esercizio finanziario che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;
- d. approva entro il 30 aprile, o entro il 30 giugno in presenza di adeguate motivazioni, il bilancio di esercizio dell'anno precedente, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Nella relazione di accompagnamento in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dall'articolo 2423 bis e seguenti del Codice Civile. Al bilancio di esercizio è allegata: la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione realizzate dal Consiglio di Gestione;
- e. approva le modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei componenti e con almeno il voto favorevole del Sindaco e del rappresentante dallo stesso direttamente nominato;
- f. delibera in merito allo scioglimento e liquidazione della Fondazione, a maggioranza assoluta dei componenti e con almeno il voto favorevole del Sindaco e del rappresentante dallo stesso direttamente nominato;
- g. dichiara la decadenza dei propri membri nei casi previsti dal presente Statuto;
- h. esercita le eventuali azioni di responsabilità su tutti gli Organi della Fondazione;
- i. nomina e determina il compenso dell'organo di controllo e ove presente del revisore legale.

ART. 15 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Sindaco che lo presiede.

2. Si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie, almeno un terzo dei suoi membri o l'organo di controllo.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei componenti del Consiglio di Indirizzo, del Presidente del Consiglio di Gestione e dell'organo di controllo.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare tre giorni prima della riunione.
5. I componenti del Consiglio di Indirizzo, in caso di impedimento personale possono farsi rappresentare in assemblea da un loro delegato. I sostituti dei membri sono comunque nominati dal Sindaco del Comune di Novara.
6. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la nomina e/o presenza della maggioranza dei suoi componenti, contando il Sindaco, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 lett. e. ed f.. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o del suo delegato.
7. Le deliberazioni sono assunte a voto palese. Alle deliberazioni non possono prendere parte i membri del Consiglio di Indirizzo che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.
8. Alle sedute del Consiglio di Indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Gestione e l'organo di controllo..
9. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono constatate da apposito verbale firmato dal Sindaco e dal Segretario verbalizzante. I verbali sono raccolti in ordine cronologico e vengono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione.
10. Le cariche del Consiglio di indirizzo sono a titolo gratuito fatta salva diversa disposizione di legge. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo che risiedono al di fuori della provincia di Novara spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per l'esercizio del proprio ufficio.

ART. 16 – CONSIGLIO DI GESTIONE – COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio di Gestione è costituito da n. 5 (cinque) membri, nominati dal Sindaco del Comune di Novara ed individuati tra persone con esperienza nella gestione di fondazioni e/o istituzioni di identica natura o enti simili e/o di comprovata qualificazione professionale ed esperienze in ambito gestionale – amministrativo – culturale.
2. Gli amministratori restano in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno in cui è scaduto il mandato amministrativo della consiliatura in cui sono stati nominati.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 2, il Consiglio di Gestione può essere revocato prima della scadenza naturale dal Consiglio di Indirizzo nell'ipotesi di atti adottati in violazione di legge o dello Statuto della

Fondazione, ovvero per inosservanza di indirizzi ed obiettivi di gestione deliberati dal Consiglio di Indirizzo.

4. I componenti del Consiglio di Gestione decadono in conseguenza dell'esercizio nei loro confronti dell'azione di responsabilità promossa dal Consiglio di Indirizzo nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge o del presente Statuto da cui derivi danno alla Fondazione.
5. In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Gestione, il Presidente, o chi per esso, entro 10 giorni dalla stessa ne dà comunicazione al Comune di Novara, affinché provveda alla nomina in surroga. I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Gestione.
6. Qualora venisse meno, contestualmente, la maggioranza dei Consiglieri per dimissioni, decadenza o per altra causa, l'intero Consiglio si intenderà decaduto; nel caso suddetto il Presidente, o chi per esso, entro 10 giorni dal verificarsi di tale fattispecie, inoltra la richiesta di rinnovo del Consiglio di Gestione al Comune di Novara. Il Consiglio decaduto o scaduto per decorrenza del mandato rimane in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti ed indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità, sino alla nomina del nuovo Consiglio e comunque non oltre i termini di cui alla Legge 444/1994.
7. Le cariche del Consiglio di Gestione sono a titolo gratuito fatta salva diversa disposizione di legge. Ai componenti del Consiglio di Gestione che risiedono al di fuori della provincia di Novara spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per l'esercizio del proprio ufficio.

ART. 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Competono al Consiglio di Gestione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi.
2. Il Consiglio di Gestione esercita le seguenti funzioni principali:
 - a. definisce e approva la proposta del piano di valorizzazione di cui all'art. 4 da sottoporre al Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 14 che precede;
 - b. Approva la proposta del bilancio preventivo annuale, comprensivo del budget previsionale, relativo all'esercizio finanziario che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre da sottoporre al Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 14 che precede;
 - c. Approva la proposta del bilancio di esercizio dell'anno precedente da sottoporre al Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 14 che precede;
 - d. Approva le proposte delle modifiche statutarie da sottoporre al Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 14 che precede.
 - e. Approva la proposta di scioglimento e di liquidazione della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 14 che precede.
 - f. delibera in materia di organizzazione e di personale;

- g. amministra il patrimonio della Fondazione;
 - h. delibera i regolamenti interni o nei campi di attività della Fondazione.
3. I documenti propedeutici all'adozione dei provvedimenti di cui sopra devono essere trasmessi a tutti i membri del Consiglio almeno 48 ore prima della seduta.

ART. 18 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente e si riunisce:
 - a. almeno una volta ogni due mesi;
 - b. ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso via posta elettronica con ricevuta di ritorno almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.
3. I componenti del Consiglio, in caso di impedimento personale prolungato, possono farsi rappresentare da un delegato nominato dal Sindaco del Comune di Novara, quale Fondatore Promotore.
4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni sono assunte a voto palese.

ART. 19 – DECADENZA

1. Il Sindaco, quale rappresentante del Fondatore Promotore, al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 12, decreta la decadenza dei membri del Consiglio di Gestione.

ART. 20 - PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Gestione fra i propri membri.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Gestione. Assicura il corretto ed efficace funzionamento del suddetto organo, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega. Cura il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e le relazioni con i Fondatori e tra i sostenitori.
4. Il Presidente ha facoltà di conferire mandato ad avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, previa apposita deliberazione del Consiglio di Gestione. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
5. In caso di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Gestione.

ART. 21 - PROCEDIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le riunioni degli organi collegiali della Fondazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati e ciò alle seguenti condizioni:
 - a. che il Presidente o un suo delegato sia presente alla riunione, anche in modalità remota;
 - b. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e comunque gli interventi relativi alla discussione oggetto di verbalizzazione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e/o trasmettere documenti.

ART. 22 – COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo ed eventuale della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente, tra persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico non possono contemporaneamente essere membri del Consiglio di Gestione o di altri organi della Fondazione.
2. Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale e triennale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Gestione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.
3. In particolare, esso:
 - a. supporta il Consiglio di Gestione nella predisposizione del programma di attività della Fondazione;
 - b. valuta i progetti scientifici della Fondazione;
 - c. contribuisce alle attività e ai progetti della Fondazione;
 - d. si esprime su ogni questione o valutazione che gli venga sottoposta dal Presidente della Fondazione.
4. Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto o in comitati tematici individuati dal Consiglio di Gestione che ne stabilisce numero di componenti, durata e funzioni.
5. I membri del Comitato Scientifico restano in carica per la stessa durata del Consiglio di Gestione e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente.

6. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. È sempre possibile fornire pareri di minoranza.
7. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

ART. 23 - COLLEGIO DEI SOSTENITORI

1. Il Collegio dei sostenitori è organo consultivo ed eventuale della Fondazione, composto da tutti i membri sostenitori, i quali vi partecipano personalmente o attraverso i loro rappresentanti legali o appositi delegati.
2. Il Collegio dei sostenitori esprime il proprio parere quando richiesto dal Consiglio di Gestione o di indirizzo. Inoltre, può sempre formulare proposte in ordine al piano delle attività o ad altre iniziative della Fondazione.
3. Il Collegio dei sostenitori è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Il Collegio, in ogni caso, è convocato almeno una volta all'anno.
5. Nell'ambito del Collegio dei sostenitori ciascun partecipante ha un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Collegio dei sostenitori tiene un proprio libro delle adunanze e deliberazioni.

TITOLO IV – ORGANO DI CONTROLLO E NORME FINALI

ART. 24 – ORGANO DI CONTROLLO

1. Il Consiglio di Indirizzo nomina un organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
2. Il primo Organo di controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo.
3. Il componente dell'Organo di controllo dura in carica fino all'approvazione del bilancio del quinto anno successivo alla nomina ed è rieleggibile.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Sostenitori, del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Indirizzo.
5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio in ordine al corretto svolgimento delle finalità istituzionali della Fondazione; attesta che il bilancio, laddove predisposto, sia stato redatto secondo le relative linee guida e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, richiedendo a tal fine agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni istituzionali o su determinati affari. Delle attività dell'Organo di controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

6. Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Indirizzo nomina altresì il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti che rimarrà in carica per il medesimo periodo.
7. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al medesimo Organo di controllo, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali.
8. Qualora l'Organo di controllo non sia composto da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro, il Consiglio di indirizzo affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 25 – RETRIBUZIONI

1. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo e per il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti.

ART. 26 – ESTINZIONE

1. La Fondazione si estingue per il raggiungimento del suo scopo, poiché il medesimo diventa impossibile, previa deliberazione del Consiglio di indirizzo e presa d'atto del Consiglio Comunale del Comune di Novara, ovvero qualora il medesimo Consiglio Comunale deliberi di procedere alla gestione del servizio pubblico culturale oggetto della Fondazione mediante altre forme previste dal Codice dei Beni Culturali o dall' art. 72 bis dello Statuto Comunale.
2. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto secondo le disposizioni di legge al Comune di Novara, che lo destina a beneficio del restauro e della valorizzazione della Basilica.
3. I beni concessi in uso da altri enti pubblici e privati rientrano nella disponibilità dei concedenti.

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice dei Beni Culturali, le Leggi in materia, nonché dello Statuto del Comune di Novara.

